



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 19/03/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:

**PESCINO PASQUALE**, Giudice monocratico

in data 19/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4659/2023 depositato il 29/11/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Regione Campania

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Ag.entrare - Riscossione - Roma

**Difeso da**

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_3

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INTIMAZIONE PAG n. 02820239002599883 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160022283470000 TASSA AUTOMOB 2011

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Avv. Ricorrente\_1 (CF\_Ricorrente\_1) nato a Luogo\_1 il 14.05.1968 e ivi residente ed elettivamente domiciliato alla Indirizzo\_1 , propone ricorso avverso Intimazione di pagamento n. 028 2023 9002599883 notificata a mezzo pec il 01.06.2023 relativa a tassa automobilistica anno 2011 per l'importo totale di € 290,74, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta.

Eccepisce che l'ente impositore abbia attivato la sua pretesa creditoria in violazione dei termini prescrizionali che, a tutela dell'interesse pubblico generale della certezza dei rapporti tributari e contributivi, prevede specifici termini per la riscossione, i cui termini di prescrizione sono triennali come previsto dall'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Sostiene che pur ipotizzando che prima del predetto avviso sia stata notificata la cartella di pagamento n. 02820160022283470000 di € 290,74 in data 16.03.2017 il credito è ormai prescritto poiché sono decorsi abbondantemente oltre 3 anni dall'ultima notifica.

Conclude con la richiesta in via preliminare, dichiarare la propria competenza a decidere sull'atto impugnato; - nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 02820239002599883 di € 290,74 per prescrizione del credito; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali del presente giudizio da liquidare in favore dello scrivente procuratore.

Il ricorrente deposita ulteriore memoria integrativa il 07/03/2024-

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso sopra indicati e chiedendone il rigetto per le ragioni di seguito esposte.

Conclude affinché l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Voglia così decidere: - rigettare il ricorso in quanto infondato; - con vittoria di spese e competenza del giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.

In primo luogo, si rileva che la prescrizione per il bollo auto non pagato è pari a 3 anni che, però, vengono calcolati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica andava pagata e scadono, di conseguenza, il 31 dicembre di 3 anni dopo. In altri termini, dal 1° gennaio del quarto anno successivo ogni richiesta di versamento è illegittima, poiché caduta in prescrizione.

Nel caso che qui interessa il bollo auto relativo al 2011 poteva essere accertato entro il 31 dicembre 2015-

In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.I. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".

Lo stesso articolo successivamente recita: "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".

Esemplificando il testo letterale quindi il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza triennale del termine prescrizione viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.

Risultano di particolare importanza le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio.

Con l'ordinanza 20425/2017 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalle sezioni unite della Cassazione nel 2016, per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.

Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , in quanto l'atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se non viene impugnato dal contribuente.

**P.Q.M.**

Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso – Nulla per le spese.